

**REGOLAMENTO  
CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2009.

Copia N° 0

Rev.	Data	Redazione	Approvazione
<b>Rev. 0</b>	<b>&lt;09.03.09&gt;</b>		
Natura della modifica: <b>Prima Emissione</b>			

## **TITOLO I** **NORME GENERALI**

### 1. Riferimenti

- Manuale della Qualità – Cap. 7 (sez. 7.4)
- D. Lgs. 12.04.2006 n. 163;
- art. 46 del D. Lgs. 25.06.2008 n. 112

### 2. Responsabilità

Nel processo sono coinvolte le seguenti aree aziendali:

- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- Responsabile Progettazione e Lavori pubblici
- Addetto Contabilità
- Responsabili di settore

#### ***Art. 1***

##### ***Norme di riferimento***

1. Le procedure per il conferimento degli incarichi professionali sono stabilite dal presente regolamento secondo i principi indicati dalla normativa vigente nel comparto delle società pubbliche esercenti servizi pubblici locali a rilevanza economica e in particolare all’articolo 18 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con L. 6.8.2008 n. 133.

#### ***Art. 2***

##### ***Campo di applicazione***

1. Le norme del presente regolamento hanno per oggetto le tre categorie di incarichi individuate dal D.L. 168/2004: a) incarichi di studio, b) di ricerca, c) di consulenza.

2. Il contenuto degli incarichi coincide quindi con il contratto di prestazione d’opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile.




3. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso la società.

4. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare la società e di agire in nome e per conto della stessa e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

5. La competenza all’affidamento degli incarichi è esclusivamente del Consiglio di Amministrazione della società che vi provvede tramite propria delibera. Sono altresì competenti a conferire gli incarichi il Presidente e il Direttore Generale della società se espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

6. A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa:

- studio e soluzione di questioni inerenti all’attività o all’organizzazione della società;

	PROCEDURE GESTIONALI	<b>PGQ-74_3</b> Rev. 0  
	<b>REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO  DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI</b>	

- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio della società;
- studi per l'elaborazione di schemi, di atti, di procedure amministrative o normative.

7. Non rientrano, invece, nella previsione del presente Regolamento:

- a) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano professionalità interne a ciò deputate (es. incarico per la sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008);
- b) la difesa in giudizio ed il patrocinio della società o dei suoi amministratori;
- c) gli appalti e gli incarichi tecnici conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici (D.Lgs. 163/2006), quali direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie (es. rilievi, sondaggi) comunque connesse con l'esecuzione dei lavori;
- d) gli appalti di servizi e forniture;
- e) la nomina di componenti di commissioni;
- f) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- g) le prestazioni occasionali rese per attività effettuabili anche da parte di soggetti non in possesso di partita IVA e comunque per importi di modica entità entro i termini di legge.

### **Art. 3**




#### ***Presupposti per il ricorso ad incarichi esterni***

1. La società può ricorrere all'affidamento di incarichi esterni qualora ricorrano almeno uno dei seguenti presupposti di legittimità:
  - a) il raggiungimento di obiettivi determinati richiede prestazioni specialistiche e a termine;
  - b) il personale interno non è in possesso della professionalità specifica richiesta;
  - c) la struttura interna è totalmente assorbita dall'attività che le compete o è insufficiente organicamente per rispondere agli obiettivi qualitativi o quantitativi programmati;
  - d) la società non ritiene opportuno istituire stabilmente, per una determinata professionalità, alcun posto in organico, trattandosi di prestazioni che per la loro intrinseca peculiarità e/o per la loro eccezionalità non si prestano ad essere svolte permanentemente dalla struttura stessa.
2. La sussistenza dei presupposti di legittimità devono essere preliminarmente accertati dal Direttore Generale con le modalità ritenute più adeguate ed espresse al Consiglio di Amministrazione che ne valuta la fondatezza.

### **Art. 4**

#### ***Requisiti per il conferimento degli incarichi***

1. Gli incarichi vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere.
2. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea e aver maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che possano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In tali casi deve essere verificata l'abilitazione professionale e la regolare iscrizione all'albo professionale.

	PROCEDURE GESTIONALI	<b>PGQ-74_3</b> Rev.0  
	<b>REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO  DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI</b>	

#### **Art. 5**

#### ***limiti di importo e procedure di conferimento***

1. Gli incarichi si ripartiscono, in applicazione del principio di proporzionalità delle forme, nelle seguenti fasce di importo:

- a) fino a 20.000 Euro possono essere assegnati in via diretta, nel rispetto dei principi di rotazione e specializzazione, purché sia dimostrata l'idoneità dell'incaricato a svolgere le prestazioni richieste risultante da curriculum specifico, eventualmente corredato da documentazione specifica attinente all'incarico da espletare;
- b) da 20.000 a 100.000 Euro sono affidati previa comparazione dei curricula e sulla base del principio di specializzazione tra almeno cinque soggetti aventi i requisiti necessari, individuati dal Direttore Generale tra quelli regolarmente iscritti nell'apposita sezione dell'Albo fornitori istituito presso la società. Se non esistono in tal numero, in rapporto alla natura dell'incarico, si può ricorrere anche all'assegnazione in via diretta prevista per la soglia precedente;
- c) superiore a 100.000 Euro l'affidamento degli incarichi avviene mediante procedura ad evidenza pubblica con la predisposizione di uno specifico bando da pubblicizzare utilizzando almeno i seguenti mezzi:
  - Albo Pretorio del Comune di Macerata
  - Sito Internet aziendale
  - per estratto, almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
- b) i requisiti richiesti;
- c) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale, a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
- d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
- e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.

3. Il Direttore Generale, coadiuvato dal Responsabile del servizio a cui è rivolta la prestazione professionale oggetto dell'incarico, procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche e redige una graduatoria da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.





4. In caso di assenza di professionisti idonei iscritti all'Albo fornitori, ovvero, di candidature in risposta all'avviso pubblico, il Presidente o il Direttore Generale può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo disponibile da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 6**

#### ***Conferimento di incarichi in forma diretta***

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- quando le procedure selettive di cui all'art. 4 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- in caso di particolare, comprovata ed effettiva urgenza, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure comparative di cui all'art. 4;

	PROCEDURE GESTIONALI	<b>PGQ-74_3</b> Rev.0   
	<b>REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO  DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI</b>	

- per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
2. In tutte le ipotesi di affidamento diretto dell'incarico, deve essere acquisito il curriculum del soggetto individuato per l'espletamento dell'incarico o, in alternativa, altra idonea documentazione comprovante l'adeguata capacità del professionista.
  3. Qualora, in relazione al tipo di incarico da conferire, vi siano più soggetti in possesso dei requisiti, gli incarichi in via diretta debbono essere, di regola, conferiti secondo il criterio della rotazione.

#### *Art. 7*




#### *I criteri di offerta per la selezione*

1. Per la scelta del miglior candidato a cui affidare l'incarico, in relazione alle caratteristiche tecniche e/o funzionali delle prestazioni da richiedere, si farà ricorso ad uno dei seguenti criteri, da indicare nell'avviso:
  - a) prezzo più conveniente, generalmente con fissazione del corrispettivo-base;
  - b) rapporto qualità/prezzo, mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi di valutazione quali, ad esempio: relazione metodologica o progettuale sull'espletamento dell'incarico; presentazione di varianti in miglioramento del progetto guida o delle condizioni di contratto, modalità di collegamento con il committente, esperienza pregressa, prezzo, ecc...;
  - c) migliori caratteristiche qualitative, tenendo fisso il corrispettivo espresso nell'avviso.

#### *Art. 8*

#### *Contratto di incarico*

1. Il Presidente o il Direttore Generale, su delega espressa del Consiglio di Amministrazione, stipula in forma scritta i contratti di lavoro autonomo.
2. I contratti devono contenere i seguenti elementi:
  - a) generalità del contraente;
  - b) l'oggetto della prestazione professionale;
  - c) le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
  - d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
  - e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
  - f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso.
3. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che la società ne ricava.
4. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.
5. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa della società.
6. Va infine acquisita la dichiarazione da parte dell'affidatario dell'incarico con cui si dà atto dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico.

	PROCEDURE GESTIONALI	<b>PGQ-74_3</b> Rev.0  
	<b>REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO  DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI</b>	

### *Art. 9*

#### *Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico*

1. Il responsabile del servizio verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale scritta, illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

### *Art. 10*

#### *Proroga o rinnovo del contratto*

1. La proroga o il rinnovo del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato.
2. La durata del rinnovo e della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

### *Art. 11*

#### *Ulteriori disposizioni*

1. Gli importi indicati nel presente Regolamento sono da intendersi sempre al netto di IVA e, se dovuti, di CNPAIA o altri oneri previdenziali e fiscali.
2. Gli importi, quantificati sulla base di termini percentuali, per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, concorrono a determinare l'importo complessivo della prestazione in affidamento, posto a base di gara.
3. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione, anche in forma telematica, nei modi previsti dalla vigente normativa.